

TESTO PREVIGENTE

TESTO MODIFICATO/INTEGRATO

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

Articolo 29 - Accertamenti - Recupero canone	Articolo 29 - Accertamenti -Recupero canone
<p>1. Il Comune o il concessionario provvede nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento e agli interessi di Legge, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792.</p> <p>2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.</p> <p>3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.</p>	<p>1. Il Comune o il concessionario provvede nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni e le esposizioni abusive, oltre alle sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento e agli interessi di Legge, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792.</p> <p>2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.</p> <p>Le difformità rilevate nel corso delle attività di verifica dovranno essere comunicate al soggetto sottoposto al controllo, entro trenta giorni dalla prima rilevazione. Tale obbligo non sussiste nel caso di rilevazioni che risultino conformi al titolo autorizzativo.</p> <p>3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.</p>